

**Imputato nella causa principale**

B.S.

con l'intervento di: Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim, Łódzki Urząd Celno Skarbowy w Łodzi, Urząd Celno Skarbowy w Piotrkowie Trybunalskim

**Dispositivo**

L'articolo 2 della direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche, deve essere interpretato nel senso che un prodotto intermedio, destinato a essere miscelato con bevande non alcoliche, ottenuto da un mosto contenente meno ingredienti maltati rispetto a ingredienti non maltati e nel quale è stato aggiunto sciroppo di glucosio prima del processo di fermentazione, può essere qualificato come «birra di malto» di cui alla voce 2203 della nomenclatura combinata contenuta nell'allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nella sua versione risultante dal regolamento (CEE) n. 2587/91 della Commissione, del 26 luglio 1991, a condizione che le caratteristiche organolettiche di detto prodotto corrispondano a quelle della birra, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

---

(<sup>1</sup>) GU C 221 del 25.6.2018.

---

**Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 14 marzo 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative d'appel de Nancy — Francia) — Ministre de l'Action et des Comptes publics/Raymond Dreyer e coniuge**

(Causa C-372/18) (<sup>1</sup>)

*[Rinvio pregiudiziale — Sicurezza sociale — Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro, sulla libera circolazione delle persone — Regolamento (CE) n. 883/2004 — Articolo 3 — Ambito di applicazione ratione materiae — Prelievi operati sui redditi patrimoniali di un residente francese iscritto al regime di sicurezza sociale svizzero — Prelievi destinati al finanziamento di due prestazioni gestite dalla Cassa nazionale francese di solidarietà per l'autonomia — Nesso diretto e sufficientemente rilevante con determinati settori della sicurezza sociale — Nozione di «prestazione di sicurezza sociale» — Valutazione individuale delle esigenze personali del richiedente — Considerazione delle risorse del richiedente ai fini del calcolo dell'importo delle prestazioni]*

(2019/C 155/19)

Lingua processuale: il francese

**Giudice del rinvio**

Cour administrative d'appel de Nancy

**Parti**

Ricorrente: Ministre de l'Action et des Comptes publics

Convenuti: Raymond Dreyer e coniuge

**Dispositivo**

L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, dev'essere interpretato nel senso che prestazioni, quali l'assegno per l'indipendenza personale e la prestazione compensativa della disabilità, devono essere considerate, ai fini della loro qualificazione come «prestazioni di sicurezza sociale» a norma di tale disposizione, come concesse al di fuori di ogni valutazione individuale delle esigenze personali del beneficiario, considerato che le risorse di quest'ultimo rilevano ai soli fini del calcolo dell'importo effettivo delle prestazioni medesime sulla base di criteri oggettivi e legalmente definiti.

---

(<sup>1</sup>) GU C 285 del 13.8.2018.

---

**Impugnazione proposta il 3 agosto 2018 dalla Prada SA avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 5 giugno 2018, causa T-111/16, Prada/EUIPO**

**(Causa C-510/18 P)**

(2019/C 155/20)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* Prada SA (rappresentanti: C. Mazzi, G. Guglielmetti, P. Tammaro, avvocati)

*Altre parti nel procedimento:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, The Rich Prada International PT

Con ordinanza del 14 febbraio 2019, la Corte di giustizia (Settima Sezione) ha dichiarato l'impugnazione irricevibile.

---

**Ricorso proposto l'8 ottobre 2018 — Commissione europea/Repubblica di Slovenia**

**(Causa C-631/18)**

(2019/C 155/21)

*Lingua processuale: lo sloveno*

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: T. Scharf, B. Rous Demiri, agenti)

*Convenuta:* Repubblica di Slovenia

**Conclusioni della ricorrente**

La Commissione chiede che la Corte voglia:

- constatare che, non avendo adottato (tutte) le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva delegata (UE) 2017/593 della Commissione, del 7 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, o non avendo comunicato alla Commissione l'adozione di tali disposizioni, la Repubblica di Slovenia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 14 di detta direttiva; e
- condannare la Repubblica di Slovenia alle spese.